

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 4 marzo 2026, n. 43

Ente titolare Comune di Carpino – Centro Diurno Non Autosufficienti, di cui al R.R. n. 4/2019, denominato “Uria”, sito in Carpino (FG) alla Via San Cirillo snc con dotazione di 30 posti autorizzati e accreditati con DD n. n.288/2023– Conferma CON PRESCRIZIONE per cambio ente gestore da New Service Società Cooperativa Sociale Onlus (P. IVA 04046780716) a Ermes Società Cooperativa Sociale (P.IVA 04515120717).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. avente ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, stabilisce:

- all’articolo 8, commi da 1 a 6, che:

“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività

di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”

Art. 9 -Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio

1.L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conformi ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.

2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.

3. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi, fermo restando il mantenimento dei requisiti, hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso. Entro tale periodo gli eredi possono trasferire ad altro soggetto il complesso organizzato di beni e/o persone, ovvero proseguire essi stessi l'attività autorizzata, previa acquisizione del provvedimento previsto dal comma 2.

4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

- a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
- b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
- c) rinuncia del soggetto autorizzato;
- d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
- e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della

funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;

d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi, ad eccezione di coloro per i quali non sia stata già dichiarata la decadenza e abbiano depositato ricorso ai sensi degli articoli 39 comma 3; 40; 44, comma 1, lettera a); 47; 84 e seguenti, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) per l'accesso al concordato preventivo, quale strumento di regolazione della crisi, fatto salvo, in ogni caso, il buon esito del concordato ai fini del completo soddisfacimento degli obblighi retributivi; o abbiano richiesto qualunque altro strumento di regolazione della crisi previsto dal suddetto codice, compresa la composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 12.

f bis) coloro i quali hanno violato gli obblighi contributivi nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa, a tutela dei lavoratori ove siano accertate violazioni degli obblighi retributivi, al titolare dell'autorizzazione l'amministrazione concede un termine di sessanta giorni per rimuovere le violazioni, decorso il quale è disposta la decadenza.

Con DGR n.1425 del 07/10/2025 (Pubblicato su BURP n. 84 del 20-10-2025) ad oggetto: *“Trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata. Coordinate ermeneutiche e applicative dell'art. 9 e ss. legge regionale 2 maggio 2017, n. 9.”* la Regione approvava le *Linee Guida* che disciplinano la materia dei trasferimenti autorizzativi, chiarendo il *modus operandi* degli uffici competenti, anche in punto di interpretazione normativa, al fine di tracciare il quadro delle possibilità (e relative modalità) di trasferimento delle autorizzazioni sanitarie a soggetti diversi da quelli originari.

Con **Determinazione Dirigenziale n.288 del 13/10/2023**, veniva confermata l'autorizzazione all'esercizio e si rilasciava l'accreditamento istituzionale con prescrizione al Centro Diurno per soggetti Non autosufficienti di titolarità del Comune di Carpino e gestito dalla Società New Service Società Cooperativa Sociale Onlus (P.Iva 04046780716), denominato *“Uria”* ubicato in Carpino (FG) alla via S. Cirillo s.n.c. con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

Con **PEC del 04/11/2023**, acquisita al protocollo regionale in data 06/11/2023 al n. 17352, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Foggia trasmetteva nota prot. n. 107088/2023 del 02/11/2023 con la quale comunicava l'acquisizione di tutta la documentazione attestante l'adempimento della prescrizione riportate nella succitata determinazione.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 416 del 30/07/2025** la Regione prendeva atto della sostituzione del Responsabile sanitario di cui alla Determinazione Dirigenziale n.288 del 13/10/2023 con indicazione del Dott. Trombetta Agostino Giacomo Mario Pio medico chirurgo con specializzazione in Chirurgia Generale.

Con **PEC del 20/11/2025**, acquisita in pari data al protocollo regionale al RP_656278, comunicava quanto segue: *“la gestione del Centro Diurno URIA è stata assegnata alla ditta “ERMES SOC.COP.SOC.” (P.IVA 04515120717) con sede in Apricena (FG) Via Papa Giovanni, XXIII 49”.*

Conseguentemente, risultava necessario che il Dipartimento competente emettesse un nuovo parere attestante il possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici richiesti dal R.R. n. 4/2019 in capo al nuovo gestore Ermes Soc.Cop.Soc.; giusta nota d'incarico **RP_680395 del 02/12/2025**.

Con **PEC del 26/02/2026** acquisita al protocollo regionale RP_109336 del 02/03/2026 il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia trasmetteva nota ASL_FG n.25309 del 26/02/2026 con cui comunicava: “ (...) *Esprimono Parere Favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per n.30 posti al Centro Diurno non Autosufficienti (R.R. n.4/2019), sito in Carpino (FG) alla via San Cirillo snc, di cui: Legale Rappresentante Ente Gestore*

Denominazione: CENTRO DIURNO URIA

Titolare: Comune di Carpino (FG)

Titolare di Gestione: ERMES Società Cooperativa Sociale Legale

Rappresentante: Martino Migliore (...)”.

Dall’istruttoria condotta è emerso che:

1. Il dott. Trombetta Agostino Giacomo Mario Pio, oltre a ricoprire l’incarico di Responsabile Sanitario, svolge altresì le funzioni di **Medico Specialista**. Tuttavia, ai sensi dell’art. 6.2 del Regolamento Regionale n. 4/2019, la specializzazione posseduta non risulta conforme a quanto previsto per l’espletamento di tale mansione. Il citato articolo dispone infatti che: *“Il personale medico è composto da medici specialisti in geriatria o neurologia o psichiatria e discipline equipollenti.”*
2. Con riferimento alla figura **dell’Educatore Professionale**, si rileva che, per tutti gli operatori inquadrati con tale qualifica e indicati nella Tabella 1 – “Elenco degli operatori ai fini della verifica del possesso del titolo di studio e dell’iscrizione al relativo Albo/Ordine (se prevista), e della tipologia di contratto stipulato” – nella colonna relativa all’iscrizione all’Albo risulta riportata la dicitura **“Domanda inoltrata”**. Tale annotazione evidenzia che l’iscrizione non risulta, allo stato, formalmente perfezionata.

Con Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva:

“Precisioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento e all’inserimento nell’atto delle “prescrizioni di obbligo” stabilendo che “Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all’esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. “*prescrizioni di obblighi*” nel parere e conseguentemente nell’atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell’attività amministrativa solo se “*queste non siano ex se incompatibili con la natura dell’atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso*”. Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l’efficacia dell’autorizzazione all’adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili “marginali”.

A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull’assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l’inserimento di una misura prescrittiva nell’ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell’ipotesi sub 2 l’atto sarà emesso subordinando la validità e l’efficacia dell’autorizzazione all’adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

*“di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell’adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;
di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l’accreditamento istituzionale)”*

Posto quanto sopra, si propone:

- **Di confermare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017, **l'autorizzazione all'esercizio** già rilasciata con Determinazione n. 288 del 13/10/2023 al Comune di Carpino a seguito del cambio del soggetto gestore con ERMES Società Cooperativa Sociale (P.IVA 04515120717):

Titolare: Comune di Carpino

Rappresentante Legale: Sindaco pro-tempore

Sede legale: Via Mazzini n.44 – Carpino (FG)

Gestore: ERMES Società Cooperativa Sociale (P.IVA 04515120717)

Rappresentante Legale gestore: Sig. Migliore Martino

Sede legale: Via Papa Giovanni XXIII n.49 – Apricena (FG)

Attività: Centro Diurno Non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019

Denominazione: Uria

Sede operativa: va San Cirillo snc – Carpino (FG)

N. posti autorizzati: 30

Responsabile Sanitario: Dott. Trombetta Agostino Giacomo Mario Pio, nato il 19/01/1959, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Chieti il 14/11/1984, specializzato in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Chieti il 20/06/1989 e iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia dal 24/12/1984 al n. 3321.

Con la **PRESCRIZIONE** che il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Ermes dovrà trasmettere a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a pena di inefficacia dello stesso, la documentazione attestante quanto segue:

- a) l'avvenuta sostituzione del Medico Specialista attualmente incaricato con un professionista in possesso della specializzazione richiesta dall'art. 6.2 del R.R. n. 4/2019, corredata dai relativi titoli accademici debitamente comprovati;
- b) l'iscrizione all'Albo degli Educatori Professionali, mediante trasmissione di idonea attestazione.
 - di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale ne valuterà la congruità, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi dal R.R. n. 4/2019, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- Di precisare che :
 - I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il Comune di Carpino ed il legale rappresentante della ERMES Società Cooperativa Sociale sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - III. il legale rappresentante della ERMES Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - IV. ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
 - V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto*

autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **Di confermare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017, **l'autorizzazione all'esercizio** già rilasciata con Determinazione n. 288 del 13/10/2023 al Comune di Carpino a seguito del cambio del soggetto gestore con ERMES Società Cooperativa Sociale (P.IVA 04515120717):

Titolare: Comune di Carpino

Rappresentante Legale: Sindaco pro-tempore

Sede legale: Via Mazzini n.44 – Carpino (FG)

Gestore: ERMES Società Cooperativa Sociale (P.IVA 04515120717)

Rappresentante Legale gestore: Sig. Migliore Martino

Sede legale: Via Papa Giovanni XXIII n.49 – Apricena (FG)

Attività: Centro Diurno Non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019

Denominazione: Uria

Sede operativa: va San Cirillo snc – Carpino (FG)

N. posti autorizzati: 30

Responsabile Sanitario: Dott. Trombetta Agostino Giacomo Mario Pio, nato il 19/01/1959, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Chieti il 14/11/1984, specializzato in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Chieti il 20/06/1989 e iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia dal 24/12/1984 al n. 3321.

Con la **PRESCRIZIONE** che il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Ermes dovrà trasmettere a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a pena di inefficacia dello stesso, la documentazione attestante quanto segue:

- a) l'avvenuta sostituzione del Medico Specialista attualmente incaricato con un professionista in possesso della specializzazione richiesta dall'art. 6.2 del R.R. n. 4/2019, corredata dai relativi titoli accademici debitamente comprovati;
- b) l'iscrizione all'Albo degli Educatori Professionali, mediante trasmissione di idonea attestazione.
 - di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale ne valuterà la congruità, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi dal R.R. n. 4/2019, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- Di precisare che :
 - I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il Comune di Carpino ed il legale rappresentante della ERMES Società Cooperativa Sociale sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - III. il legale rappresentante della ERMES Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - IV. ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
 - V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al Sindaco del Comune di Carpino
protocollo@pec.comune.carpino.fg.it

- Al Legale Rappresentante gestore ERMES Società Cooperativa Sociale
ermes-scs@pec.it
- Al Direttore Generale della ASL Foggia
direttoregenerale@mailcert.aslfg.it;
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Foggia
distrettovico@mailcert.aslfg.it;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia
dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bat
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00045

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo